

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2569 Anno 2019

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: ACETO ALDO

Data Udiienza: 17/09/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAPELLO AGOSTINO nato a RIVOLI il 14/10/1954

avverso la sentenza del 26/01/2018 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile, Avv. Carlo MUSSA, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese come da conclusioni scritte e nota spese depositate in udienza.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Agostino Capello ricorre per l'annullamento della sentenza del 26/01/2018 della Corte di appello di Torino che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione irrogata con sentenza del 12/02/2016 del Tribunale della stessa città per il reato di cui all'art. 11, comma 1, seconda ipotesi, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, al fine di sottrarsi al pagamento della somma di euro 364.307,90 pretesa a titolo di imposte sui redditi, sul valore aggiunto e addizionali regionali, relative agli anni dal 2004 al 2009, nonché dei relativi interessi e sanzioni, il 15/04/2011, successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento da parte di EQUITALIA NORD S.p.a., aveva istituito, mediante atto notarile, un *'trust'* al fine di separare dal proprio patrimonio cinque beni immobili a lui intestati, apparentemente destinato a garantire un reddito annuo alle figlie, con successivo passaggio dei beni alla scadenza del *'trust'* stesso, pur conservando ogni facoltà, diritto e potere di disporre dei beni medesimi senza alcuna limitazione.

1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, e 43 cod. pen., e vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Deduce che la Corte di appello ha desunto l'intenzione di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto dalla natura simulata del negozio, confondendo l'elemento soggettivo del reato con quello oggettivo. Ma ciò, afferma, non è sufficiente, ben potendo la simulazione essere indirizzata a scopi diversi dall'evasione di imposta, quali, per esempio, la difesa del proprio patrimonio dalle pretese creditorie private, tema, quest'ultimo, non sufficientemente scandagliato dai Giudici distrettuali benché allegato e dimostrato dalla sentenza del 17/03/2016 del Tribunale di Torino che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 388 cod. pen., integrato proprio dalla costituzione del *'trust'* in odio ai suoi creditori privati.

La Corte di appello ha liquidato l'argomento non escludendo la concorrente finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte la cui sussistenza sarebbe corroborata dall'intervenuta assoluzione in appello dell'imputato. Sennonché, annota il ricorrente, egli è stato assolto dal reato di cui all'art. 388 cod. pen. sul rilievo che alla data di costituzione del *'trust'* non era stato ancora notificato il decreto ingiuntivo senza con ciò escluderne la finalità fraudolenta.

Il dolo specifico del reato per il quale si procede è altresì escluso dai pagamenti effettuati precedentemente e successivamente alla costituzione del



'trust' che provano l'intenzione di onorare il debito Erariale a tutto vantaggio della tesi della volontà di sottrarsi unicamente al pagamento dei debiti privati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il ricorrente non contesta la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo, sostanzialmente ammettendo la natura fraudolenta (o comunque simulata) del 'trust', ben descritta, del resto, dalla Corte di appello mediante l'analisi puntuale della causa concreta del negozio.

3.1. La questione devoluta a questa Corte riguarda, dunque, la sola sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, questione scrutabile in questa sede negli stretti limiti consentiti dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

3.2. Non è inutile ricordare, pertanto, i principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali:

3.2.1. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;

3.2.2. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, *deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi"*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);

3.2.3. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti



si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

3.3.La Corte di appello affronta l'argomento relativo alla sussistenza del dolo specifico di evasione nei limiti nei quali esso era stato devoluto dal ricorrente il quale, con due distinti appelli, uno a firma dell'avv. Aimone Picchio, l'altro a firma degli avvocati Tommaso Servetto e Giulia Elena Mondino, aveva stigmatizzato il ricorso al mero criterio cronologico della costituzione del 'trust' successivamente alla notificazione delle cartelle (appello a firma dell'avv. Picchio), ed aveva dedotto il pagamento (parziale) delle cartelle stesse (appello a firma degli avv.ti Servito. Mondino). Con motivi nuovi, a firma degli avv.ti Servito e Mondino, al tema, riproposto, dei pagamenti parziali era stato aggiunto quello della condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 388 cod. pen.

3.4.Dichiarata l'inammissibilità dell'appello a firma dell'avv. Picchio (in quanto depositato successivamente alla revoca del mandato difensivo con contestuale nomina degli altri due), la Corte territoriale ha disatteso le censure difensive osservando che:

3.4.1.l'intento fraudolento della costituzione del 'trust' è desumibile 'per tabulas', dalla semplice analisi della causa concreta;

3.4.2.il fine di sottrarsi al pagamento dei debiti privati non esclude quello di sottrarsi al pagamento dei debiti erariali;

3.4.3.la assoluzione, in appello, dal reato di cui all'art. 388 cod. pen., rafforza l'ipotesi del dolo di evasione;

3.4.4.l'importo delle somme corrisposte all'Erario (€ 12.180,33) è di gran lunga inferiore al dovuto (quantificato dalla Corte di appello nella misura di € 245.930,43)

3.5.Occorre, dunque, chiedersi se tale motivazione sia *manifestamente illogica* oppure no, considerato che, secondo le stesse deduzioni difensive, l'assoluzione dal reato di cui all'art. 388 cod. pen. si basa proprio sulla anteriorità del 'trust' rispetto alla notifica dei decreti ingiuntivi, laddove esso è successivo alla notifica delle cartelle di pagamento.

3.6.Appare evidente che tale motivazione non solo non è manifestamente illogica ma non è nemmeno contraddetta, proprio sul piano logico, dal pagamento di somme francamente risibili rispetto al montante del debito. Si deve piuttosto annotare la debolezza della tesi difensiva che, nel valorizzare le ragioni della assoluzione dell'imputato, non coglie l'intrinseca contraddizione con il tema difensivo, proposto dall'appello a firma dell'avv. Picchio e definitivamente abbandonato, della successione cronologica degli eventi (tema, si badi, non ripreso dagli altri difensori).

3.7.Rileva, in sostanza, questa Corte che se non è manifestamente illogico desumere l'intenzione di frodare i creditori dal fatto che il 'trust' è anteriore alla



notificazione dei decreti ingiuntivi, non si comprende perché debba essere manifestamente illogico desumere l'intenzione di frodare il Fisco dal fatto dalla costituzione del 'trust' dopo la notificazione delle cartelle, a maggior ragione se la notificazione è successiva ai primi parziali pagamenti rivelatisi, all'evidenza, tali da non evitare nemmeno l'iscrizione ipotecaria.

3.8.Sul piano logico deve quindi affermarsi la manifesta irragionevolezza della tesi difensiva che pretende di sminuire il dato oggettivo della costituzione del trust subito dopo la notificazione delle cartelle esattoriali imponendo di desumere la finalità esclusiva della frode ai creditori privati che alla data di costituzione del 'trust' non avevano ancora azionato il loro credito.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00. Alla detta declaratoria consegue anche la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Equitalia che liquida in euro 3510,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17/09/2018.